

Recupero Iva in forse tra rimborso e dichiarazione integrativa

Incertezze sulle modalità di recupero dell'Iva in origine non detratta dal contribuente in adesione all'orientamento dell'Agenzia delle entrate successivamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità: il quadro normativo e le non univoche precisazioni della prassi non consentono di stabilire con sicurezza quale sia lo strumento da utilizzare, se la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del dpr n. 322 del 22 luglio 1998, oppure l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972. A sollevare il problema è Assonime in un documento diffuso ieri, 19 febbraio 2025 (Caso n. 1/2025). All'origine, la controversa questione della detraibilità o meno dell'Iva pagata, sulle spese sostenute nell'ambito di un'operazione finanziaria di MLBO (merger leveraged buy out), dalla società veicolo costituita al fine di acquisire, con indebitamento, la società target, con la quale è destinata a fondersi subito dopo mediante una fusione inversa. Nel presupposto che la società veicolo non effettua alcuna operazione ed è, pertanto, assimilabile alla holding statica, l'Agenzia delle entrate ha in più occasioni affermato che essa non ha diritto di detrarre l'Iva sulle spese sostenute nell'ambito della predetta operazione (da ultimo, consulenza giuridica n. 17 del 20 giugno 2019). La Cassazione (sez. V civ., sent. 22608 e 22649/2024) ha però assunto una posizione opposta, statuendo in sostanza che l'imposta in questione deve considerarsi detraibile alla luce dei principi generali sull'Iva, come interpretati dalla Corte di giustizia Ue, secondo cui il diritto alla detrazione spetta anche in relazione alle spese preliminari all'avvio delle operazioni imponibili, ancorché queste ultime, nella fattispecie, non saranno effettuate dalla società veicolo ma dalla società risultante dalla fusione. Al riguardo, condividendo la tesi della Cassazione (ma auspicando comunque chiarimenti supplementari dell'Agenzia), Assonime solleva ora il problema delle modalità di recupero dell'Iva che la società aveva appostato inizialmente come indebitabile e che intende ora detrarre a seguito delle sentenze, evidenziando i dubbi che circondano entrambi gli strumenti approntati dalla legge richiamati in apertura e sollecitando l'Agenzia a pronunciarsi.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

